

TRIBUNALE DI BERGAMO**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Bergamo, Seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori:

Dr. Elena Gelato presidente est.

Dr. Bruno Conca giudice

Dr. Angela Randazzo giudice

nel procedimento di reclamo ex art. 7, ult. comma, del D.L. 118/2021, coordinato con la legge di conversione 147/2021, iscritto al n. 1373/2022 R.G., proposto da

ha emesso la seguente

ORDINANZA

La società _____ ha impugnato il provvedimento emesso in data 15 febbraio 2022, con il quale era stata rigettata l'istanza di conferma delle misure protettive del suo patrimonio ed in particolare la richiesta di sospensione dell'esecuzione immobiliare pendente in suo danno dinanzi al Tribunale di Bergamo.

La reclamante ha eccepito l'erroneità del provvedimento impugnato, adducendo:

- l'impossibilità per il giudice di esprimersi sull'esistenza, o meno, di concrete prospettive di risanamento dell'impresa, essendo a suo avviso tale valutazione rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'esperto;
- la propria volontà di revocare lo stato di liquidazione in esito al completamento del procedimento di negoziazione assistita, sussistendo già allo stato un patrimonio netto positivo, avuto riguardo al valore attribuito dal consulente nominato in sede esecutiva al compendio

inferiore;

- l'adeguatezza e fattibilità del prospettato piano di risanamento, attestata dall'esperto a seguito delle verifiche effettuate;

- l'irrilevanza dell'indisponibilità dei canoni d'affitto (peraltro limitata alla quota parte di essi costituente il corrispettivo per la locazione dell'immobile pignorato), considerata la breve durata del piano e la prevista cessazione dell'affitto d'azienda.

Su tali presupposti la reclamante ha concluso per l'integrale riforma del provvedimento reclamato e per la conferma della richiesta misura protettiva, per il termine massimo previsto dalla legge.

A seguito della notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza ai creditori ed all'esperto, si è costituita in giudizio _____ (per il tramite della sua mandataria _____), la quale ha concluso per il rigetto del reclamo, ritenendo condivisibili le considerazioni esposte dal primo giudice a fondamento del diniego di conferma della misura protettiva.

I creditori _____ e _____ si sono costituiti rimettendosi invece alla decisione del Tribunale.

A seguito dell'udienza di discussione del 23 marzo 2022, il Tribunale si è riservato di decidere.

Il reclamo non è ad avviso del Collegio suscettibile di accoglimento.

Preliminarmente si osserva come non sia in alcun modo condivisibile l'assunto, prospettato dalla reclamante, relativo all'impossibilità di vaglio giudiziale in ordine alla sussistenza di ragionevoli possibilità di risanamento dell'impresa.

Non appare francamente comprensibile sulla base di quali ragioni al giudice, investito *ex lege* del potere di confermare, modificare o revocare le misure protettive o cautelari richieste dall'imprenditore che abbia fatto accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, possa ritenersi inibita la valutazione relativa alla prognosi di serietà e fattibilità del piano di risanamento a tal fine proposto dall'imprenditore.

La conclusione, discendente da considerazioni di ordine sistematico comuni ad ogni procedimento cautelare (nel quale l'autorità giudiziaria è investita del potere dovere di valutare il

anche nell'ambito dei procedimenti in oggetto, nei quali il giudice è tenuto a verificare in via incidentale, al fine appunto della decisione allo stesso rimessa sulla persistenza o meno delle suddette misure, la sussistenza di una favorevole prognosi di risanamento dell'impresa.

Se infatti le garanzie concesse al soggetto che ricorra al procedimento di negoziazione assistita, e per quanto qui interessa la possibilità dell'imprenditore di avvalersi di meccanismi di protezione del suo patrimonio, sono strumentali a consentire il proficuo svolgimento delle trattative il cui scopo finale è quello del risanamento dell'impresa, appare evidente la necessità di verifica, da parte dell'autorità giudiziaria cui è stata rimessa la conferma o revoca delle misure suddette, circa l'esistenza di ragionevoli possibilità di superamento dello stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell'impresa e la prosecuzione della sua attività.

Il fatto poi che una simile valutazione involva considerazioni di carattere tecnico e che per questo motivo la legge abbia previsto la possibilità di svolgimento di una sommaria istruttoria con facoltà del giudice di avvalersi di un proprio ausiliario, lungi dall'escludere la possibilità di una verifica giudiziale sulla ragionevole esistenza di prospettive di risanamento, ne conferma la necessità.

Tanto premesso in astratto, si ritiene che la suddetta valutazione sia stata correttamente svolta dal primo giudice.

La società _____ è in stato di liquidazione dal 14 dicembre 2012, risultando da quella data inattiva, e ciò in ragione della perdita del capitale sociale; una simile condizione è attestata dall'ultimo bilancio depositato, nel quale emerge un patrimonio netto negativo pari a quasi un milione di euro.

Ora, seppure possa ammettersi che la (peraltro inespressa) intenzione della reclamante sottesa all'accesso al procedimento di negoziazione assistita fosse quella di revocare il proprio stato di liquidazione, non può che essere in questa sede confermata la totale assenza di serie indicazioni idonee a consentire di ritenere la possibilità di eliminazione della causa di scioglimento e, per questa via, rendere verosimile la possibilità della prosecuzione dell'attività dell'impresa risanata.

Premesso che, risalendo le perdite all'anno 2012, la società non può evidentemente giovare della normativa emergenziale in tema di perdita del capitale, le deduzioni a tal fine formulate da _____ nell'ambito dell'atto di reclamo non sono recepibili.

brio patrimoniale sia già allo stato suscettibile di elisione, mediante revisione dei valori ai quali i beni immobili sono iscritti in bilancio, è insostenibile se non addirittura temeraria.

L'inserimento a bilancio del valore attribuito al compendio immobiliare dal perito nominato nella procedura esecutiva di cui al n. R.G.E. (3.652.840,00 rispetto ai due milioni di euro per i quali lo stesso compendio è iscritto nell'ultimo bilancio depositato), sarebbe all'evidenza fittizio, in quanto non (più) rispondente alle condizioni del mercato immobiliare, se è vero che le aste sinora svolte in sede esecutiva sono andate deserte ed il bene verrà posto in vendita al prezzo base di circa 1.500.000,00 euro.

Contrariamente a quanto addotto dall'istante, dunque, non esiste alcun concreto elemento atto a consentire anche solo di presumere la possibilità, allo stato attuale, di "ripristinare i valori di bilancio necessari a garantire la continuità aziendale", "previa revoca dello stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487 *ter* c.c.", ma anzi risulta l'iscrizione del cespite per un valore superiore a quello che, in via empirica, si è constatato essere allo stesso attribuibile.

Né un simile risultato appare ragionevolmente conseguibile in via prospettica, per effetto del piano di risanamento proposto da

Occorre premettere come in esito alle verifiche svolte dall'esperto (sulla base di dati dallo stesso ritenuti incompleti, in assenza tra l'altro della redazione della cd. *check list*, funzionale a verificare la coerenza del piano di risanamento) sia emerso uno stato di grave disequilibrio economico, con conseguente livello di difficoltà del risanamento indicato nel test pratico per un valore arrotondato a 6; in tale ipotesi, non essendo il margine operativo lordo positivo sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa, si renderebbe necessaria la cessione dell'azienda o dei suoi rami in funzionamento, essendo possibile ripianare l'indebitamento solo per mezzo della continuità indiretta.

Per superare tale stato di grave squilibrio patrimoniale ed economico, la ricorrente ha manifestato l'intenzione di cedere parte del compendio immobiliare di sua proprietà (il piano terra ed il primo piano dell'attuale unico edificio adibito a ristorante ed albergo) ed il ramo d'azienda relativo all'attività di ristorazione e bar e di esercitare direttamente l'attività alberghiera, in forma di B & B, nella residua parte dell'immobile (piani superiori dell'edificio).

Ebbene, le considerazioni svolte dal primo giudice, relative all'astrattezza del prospettato piano di risanamento, anche a fronte del mancato deposito della documentazione richiesta dalla legge,

appaiono scalfite in esito al reclamo, difettando per l'effetto elementi tali da consentire di ritenere ragionevolmente perseguibile il superamento del grave squilibrio patrimoniale ed economico in cui versa l'impresa.

Premesso che a tutt'oggi non è stato prodotto il piano finanziario a sei mesi di cui all'art. 7, co.2, lett. d) del d.l. 118/2021, il cd. *business plan* prospettico allegato all'atto di reclamo (la cui carenza era stata censurata dal primo giudice) non può ritenersi idoneo a tal fine.

Il previsto incasso della somma di euro 1.400.000,00 a titolo di "realizzo della vendita immobiliare", che dovrebbe pervenire addirittura nel corso dell'anno 2022, si fonda su una mera dichiarazione di intenti formulata da una terza società, dichiarazione che anche in pendenza del procedimento di conferma della misura protettiva era dalla stessa qualificata come "non vincolante" e subordinata al positivo esperimento "dello studio di fattibilità dell'intervento", a quella data (e tuttora, per quanto consti al Tribunale) in corso di svolgimento.

L'asserito incasso dei canoni d'affitto, che costituiscono gli unici flussi finanziari dichiarati dall'impresa e sui quali dunque dovrebbe fondarsi la sua sopravvivenza a breve termine, non sono effettivamente disponibili, come ha da ultimo dovuto ammettere la stessa ricorrente (quantomeno con riguardo alla quota parte del canone, non meglio determinata, riferibile alla locazione dell'immobile pignorato).

I flussi previsti per effetto della gestione diretta dei piani superiori dell'immobile da adibire a B&B, oltre ad essere stati dichiaratamente stimati sulla base di dati forniti non già dalla ricorrente (e ciò, significativamente, poiché la stessa è inattiva ed in stato di liquidazione da dieci anni) ma dall'affittuaria, nonostante si prefiguri la gestione in forma diretta dell'attività alberghiera, appaiono poi palesemente inattendibili, posto che si prevede di percepire ricavi a tale titolo addirittura nel corrente anno, in assenza come detto di una proposta d'acquisto giuridicamente vincolante relativa alla parte del compendio immobiliare destinata all'attività di ristorazione (ed al relativo ramo d'azienda) e senza alcuna considerazione dei tempi necessari per l'esecuzione dei conseguenti interventi di materiale separazione dei vari piani dell'edificio.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnato provvedimento deve essere confermato.

A fronte del rigetto del reclamo, _____ è tenuta alla rifusione delle spese sostenute da _____, liquidate d'ufficio come in dispositivo.

...sente fase di giudizio, invece, possono essere compensate nei rapporti processuali tra la reclamante ed i creditori e
..., i quali si sono rimessi alla decisione del Tribunale, con conseguente assenza di un sostanziale contrasto tra le parti e di un'effettiva soccombenza di

A fronte del rigetto del reclamo, giusto il disposto di cui all'art. 13, comma 1 - quater del d.p.r. 115/2002, è infine tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo;

condanna la reclamante alla rifusione delle spese sostenute da ..., che liquida, d'ufficio, in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge;

compensa le spese di lite nei rapporti tra la reclamante ed i creditori e

;

dichiara la reclamante tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato.

Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 30 marzo 2022.

Il presidente

dr. Elena Gelato